



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice Dott. Tullio Perillo

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 1141/11 RGL pendente

tra:

CISL COMPENSORIO DI MILANO e FUNZIONE PUBBLICA CISL –
COMPENSORIO DI MILANO

RICORRENTI

contro

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

RESISTENTE

nonché

DE LA CRUZ VELESMORO ROCIO DEL PILAR, ENDAYA PABLITA, FUENTES
DELGADO BRENILDA MARLENE, YBAZETA RAMOS ESTHER NOEMI, FARRO
ALVAREZ ROSA MARIA, CAJAHUARINGA NUARINGA DALILA MAURA, MAKSYMOMA
NATALIYA, REYES OLIVAS MARIA BERNARDINA, ALIAGA MARTINEZ HILDA, USB –
UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO DI MILANO

TERZI INTERVENIENTI

sciogliendo la riserva assunta in data 28.2.2011, così rileva.

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 26.1.2011, CISL COMPENSORIO DI MILANO e FUNZIONE PUBBLICA CISL – COMPENSORIO DI MILANO (di seguito per brevità CISL) hanno convenuto in giudizio FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI (di seguito per brevità IRCCS) per l'accertamento del carattere discriminatorio del comportamento della convenuta in relazione ai bandi di concorso dell'8 ottobre 2010 e del 19 novembre 2010 nonché alla selezione di cui all'avviso del 17 novembre 2010 per aver previsto tra i requisiti per partecipare quello della cittadinanza italiana o comunitaria e per l'effetto di ordinarsi al resistente di cessare tale comportamento e di rimuoverne gli effetti, modificando i bandi e l'avviso di ricerca di personale in oggetto e consentendo l'accesso alle prove selettive a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, fissando nuovi termini per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e sospendendo l'espletamento delle prove concorsuali.

Si è ritualmente costituita in giudizio IRCCS contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso.

Con atto depositato in data 3.2.2011 hanno inoltre svolto atto di intervento adesivo autonomo DE LA CRUZ VELESMORO ROCIO DEL PILAR, ENDAYA PABLITA, FUENTES DELGADO BRENILDA MARLENE, YBAZETA RAMOS ESTHER NOEMI, FARRO ALVAREZ ROSA MARIA, CAJAHUARINGA NUARINGA DALILA MAURA, MAKSYMOVA NATALIYA, REYES OLIVAS MARIA BERNARDINA, ALIAGA MARTINEZ HILDA, USB – UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO DI MILANO, associandosi alle richieste così come formulate da CISL.

CISL, nel proprio ricorso, ha rilevato che IRCCS ha indetto due bandi di concorso pubblico pubblicati in G.U. rispettivamente in data 8 ottobre 2010 (con scadenza all'8 novembre 2010) per un posto di operatore socio sanitario a tempo indeterminato e in data 19 novembre 2010 (con scadenza al 20 dicembre 2010) per due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere a tempo indeterminato; inoltre sul sito di tale resistente veniva pubblicato un avviso pubblico per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di otto mesi per un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere.

CISL ha quindi rilevato che sia per quanto concerne i concorsi pubblici sia per quanto concerne l'avviso pubblico era previsto quale requisito quello della cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea; il presente giudizio viene quindi introdotto dalla organizzazione ricorrente sul presupposto della natura discriminatoria della condotta di IRCCS che impedirebbe ai cittadini non comunitari di accedere alle citate selezioni.

I terzi intervenienti hanno invece evidenziato di essere cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e dipendenti di IRCCS quali infermieri o operatori socio sanitari in forza di contratti a tempo determinato e di aver presentato domanda per partecipare al bando pubblicato in data 8 ottobre 2010 per il posto di operatore socio sanitario a tempo indeterminato (salvo CAJAHUARINGA NUARINGA DALILA MAURA e ENDAYA PABLITA in quanto a loro dire, presentatisi per la domanda all'ufficio del personale, sarebbe stato loro riferito che in difetto del requisito della cittadinanza italiana non avrebbero potuto nemmeno presentare la relativa domanda); ALIAGA MARTINEZ HILDA invece presentava domanda per il bando del 19 novembre 2010 per la qualifica di infermiere; gli intervenienti quindi, sul medesimo presupposto della natura discriminatoria dei bandi pubblici, hanno formulato conclusioni analoghe a quelle svolte da parte ricorrente.

IRCCS nella propria memoria difensiva ha innanzitutto eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che le domande avversarie, concernendo la materia delle procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, resterebbero devolute, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, D.lgs 165/2001.

Nel merito la fondazione ha rilevato di essersi semplicemente attenuta a precise disposizioni di legge in forza delle quali non poteva che pubblicare i bandi di concorso conformemente alla vigente normativa che richiederebbe per l'appunto la cittadinanza italiana o comunitaria quali requisiti per l'accesso alla pubblica amministrazione; quanto invece all'avviso pubblico ha evidenziato che per quanto tra i requisiti generali di ammissione fosse previsto effettivamente quello della cittadinanza italiana ovvero europea, alla selezione avrebbero pur sempre partecipato candidati extracomunitari, considerato che la normativa di riferimento non prevedeva tale requisito nella fattispecie.

Nel merito devono essere distintamente trattate le questioni relative ai due bandi pubblici e quella relativa all'avviso pubblico.

A) SUI BANDI DI CONCORSO PUBBLICO

Preliminarmente deve essere considerata l'eccezione di difetto di giurisdizione; tale eccezione, solo con riferimento alla questione in esame, è fondata.

L'articolo 63, comma 4, D.lgs 165/01, come noto, ha devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedura concorsuale per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (peraltro nei soli limiti dei giudizi di legittimità giacché la norma riserva alla giurisdizione esclusiva i soli rapporti di cui al precedente articolo 3 estraneo al presente giudizio).

L'art. 44 D.lgs n. 286/98 invece, così dispone: *1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice però, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. 2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante. 3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. 4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la*

domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. 5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto. 6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. 7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. 8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale. 9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile. 10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono

l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. 12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Non c'è dubbio alcuno che tale norma (nei limiti, tuttavia, che di seguito verranno esposti) sia chiaramente destinata a disciplinare un procedimento avanti all'AGO, come reso evidente già dalla stessa rubrica (*azione civile contro la discriminazione*); tanto più che la stessa strutturazione del citato art. 44 (che sostanzialmente individua il giudice di prima istanza nel Tribunale in composizione monocratica nonché alla luce del richiamo alla disciplina in tema di reclamo dei provvedimenti prevista dal codice di procedura civile) è chiaramente impostata perché l'azione si svolga davanti all'AGO.

Tuttavia ritiene il giudicante che l'approccio alla problematica in esame non possa prescindere dalla lettera della norma in esame, ed in particolare dall'*incipit* del comma 1 dell'art. 44 cit., laddove esso opera un richiamo ad ogni *comportamento di un privato o della pubblica amministrazione* produttivo di una discriminazione.

Nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione il concetto di comportamento assume uno specifico significato giuridico, individuandosi con esso le ipotesi in cui la pubblica amministrazione agisca senza avvalersi dei propri strumenti tipici di manifestazione rappresentati dagli atti e dai provvedimenti amministrativi.

Tale argomento ha trovato un puntuale inquadramento in forza della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 28.4.2004, la quale così ha affermato: *È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, l'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti" anziché "gli atti e i provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. Infatti, la norma, nel comprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre "gli atti e i provvedimenti" attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente o attraverso "soggetti alle stesse equiparati") svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia, anche i*

"comportamenti", la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita, nemmeno mediatamente, cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici, alcun pubblico potere.

Nel caso di specie, come noto, la Consulta era chiamata a sindacare la legittimità costituzionale delle norme che avevano attribuito significative materie al Giudice Amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, per il solo fatto che tra le parti del giudizio vi fosse la pubblica amministrazione.

È evidente che il caso in esame esula da tale *decisum*, il quale tuttavia fornisce un significativo criterio per comprendere appieno l'ambito della giurisdizione di legittimità rispetto a quella ordinaria; nella prima la pubblica amministrazione si avvale di pubblici poteri ed in particolare dei poteri autoritativi di cui è titolare, per mezzo di *atti e provvedimenti* attraverso i quali essa manifesta all'esterno il proprio agire.

Al contrario nella giurisdizione ordinaria rientrano tutte le ipotesi in cui l'amministrazione non si atteggia quale soggetto esercitante pubblici poteri bensì alla stregua del privato cittadino, ad esso quindi del tutto equiparato.

Quest'ultima ipotesi è proprio quella in cui sotto il profilo tecnico rientrano i c.d. comportamenti, ossia quelle condotte attive o omissive rispetto alle quali la pubblica amministrazione agisce, in assenza di provvedimenti autoritativi ovvero perché è la legge stessa che la qualifica quale privato, come nel caso del D.lgs 165/01 allorquando la pubblica amministrazione si atteggia quale datore di lavoro privato.

Considerato che nel caso di specie l'azione dei ricorrenti è volta a censurare un provvedimento amministrativo quale il bando di concorso pubblico, è del tutto evidente che per ciò solo deve ritenersi radicata la giurisdizione del giudice amministrativo; solo quest'ultimo infatti può sindacare il provvedimento amministrativo ravvisandone eventualmente profili di illegittimità, considerato che, come visto, le conclusioni dei ricorrenti sono espressamente volte a incidere sui bandi di concorso.

Deve però, per completezza, approfondirsi la questione circa la natura giuridica della posizione soggettiva dedotta in un procedimento quale quello in esame, ed in particolare, così come sostenuto tanto da taluna giurisprudenza di merito quanto in dottrina, se essa assuma o meno le vesti di diritto soggettivo; difatti è evidente che in tale ultimo caso, non essendovi in capo al giudice amministrativo, in forza del citato articolo 63 D.lgs n. 165/01, una giurisdizione esclusiva in tema di concorsi pubblici, la fattispecie resterebbe pur sempre attratta alla giurisdizione del giudice ordinario, l'unico in linea generale competente a conoscere dei diritti.

In altri termini occorre valutare approfonditamente se possa ritenersi sussistente nell'ordinamento un vero e proprio diritto alla non discriminazione di cui quindi siano titolari gli stranieri extracomunitari (ovvero, se legittimate, le associazioni e le organizzazioni sindacali).

In tal senso rileva innanzitutto la Convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975 (ratificata con L. n. 158 del 10 aprile 1981) la quale garantisce agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale una piena equiparazione con i lavoratori italiani quanto a trattamento e uguaglianza nel godimento dei diritti.

Inoltre l'art. 2, D.lgs 286/98 (c.d. TU Immigrazione) così prevede ai commi 1-5: 1. *Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.* 2. *Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.* 3. *La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.* 4. *Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.* 5. *Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.*

La norma in esame riconosce innanzitutto allo straniero regolarmente soggiornante il godimento dei diritti in materia civile del cittadino (nei limiti delle convenzioni internazionali), rappresentando in sostanza una piena applicazione di quanto disposto all'articolo 10, comma 2, Cost.; per quanto di rilievo nel presente giudizio al lavoratore straniero viene inoltre riconosciuta una piena parità di trattamento e uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

E' del tutto evidente che la citata normativa individua nella non discriminazione dello straniero, in sostanza, un principio fondamentale alla base dell'ordinamento, al cui

rispetto senza dubbio è tenuta anche la pubblica amministrazione nell'esercizio dei propri poteri autoritativi.

In tal senso il principio in esame in nulla diverge dalla norma costituzionale che tradizionalmente, nel diritto interno, fonda il divieto di discriminazione, vale a dire l'art. 3 Cost.

Quest'ultimo infatti, così come interpretato dal giudice delle leggi, vieta al legislatore (e quindi anche alle pubbliche amministrazioni) di trattare in maniera differente situazioni analoghe ovvero di trattare situazioni differenti in maniera analoga; il principio sotteso è sostanzialmente quello della ragionevolezza.

Ebbene, è fin troppo noto che nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri autoritativi, violi il principio da ultimo esaminato (che, lo si ripete, rappresenta pur sempre un principio fondamentale sancito dalla Carta Costituzionale) venga ad integrarsi il vizio più tipico del provvedimento amministrativo, vale a dire quello dell'eccesso di potere; e tuttavia non è mai stato messo in dubbio che in tal caso il soggetto che lamenti l'illegittimità di un provvedimento amministrativo in quanto posto in violazione di tale principio fondamentale debba impugnare l'atto avanti al giudice competente, vale a dire il giudice amministrativo.

E questo si spiega per il fatto che il principio di cui all'articolo 3 Cost. non costituisce in capo al soggetto privato un vero e proprio diritto soggettivo ma rappresenta il fondamentale parametro attraverso il quale sindacare la correttezza dell'agire della PA; pertanto il privato, nei confronti di quest'ultima, pur sempre (anche quando invochi la violazione di tale principio) si pone quale titolare di un interesse legittimo volto a che la pubblica amministrazione eserciti correttamente i propri poteri.

Ritiene il giudicante che analoghe considerazioni debbano essere svolte con riferimento al principio della non discriminazione degli stranieri.

Anche quest'ultimo infatti rappresenta una (senza dubbio fondamentale) norma dell'ordinamento che, lungi dal costituire in capo al soggetto una posizione di diritto soggettivo, rappresenta al contrario un vincolo in capo tanto ai privati quanto alle pubbliche amministrazioni affinché non pongano alla base delle proprie azioni scelte che siano ispirate a diversamente trattare posizioni dei privati avendo quale unico criterio quello (tra gli altri) della cittadinanza, salvo le ipotesi in cui il criterio stesso anziché irragionevole e arbitrario trovi un preciso fondamento normativo.

Ed allora se non vi è dubbio alcuno che la violazione di tale principio, se posto in essere da un datore di lavoro privato ovvero dalla pubblica amministrazione allorquando

la stessa in tale veste agisca, debba essere portato all'attenzione del giudice ordinario (giusto il disposto dell'articolo 44 TU Immigrazione), ritiene il giudicante che non vi sia del pari alcun dubbio che, allorquando la violazione si concretizzi in un provvedimento amministrativo, il soggetto che si ritenga da ciò lesa debba adire il giudice amministrativo impugnando il relativo atto.

In quest'ultima ipotesi infatti resta pur sempre il fatto che di fronte all'esercizio da parte della pubblica amministrazione di poteri autoritativi la posizione giuridica soggettiva del privato pur sempre degrada a interesse legittimo, da intendersi, secondo la consolidata giurisprudenza, quale interesse concreto e attuale a che la pubblica amministrazione eserciti correttamente, nel perseguimento dei fini pubblici, i propri poteri autoritativi.

In tale contesto il principio di non discriminazione dello straniero rappresenta uno dei parametri cui la pubblica amministrazione deve uniformare la propria azione che, se violato, giustificherà l'impugnazione dell'atto con tutte le conseguenze di legge.

Pertanto con riferimento ai bandi pubblici sopra citati deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo.

B) SULL'AVVISO PUBBLICO

Con riferimento all'avviso pubblico del 17 novembre 2010 è invece evidente che non si pongono problemi di giurisdizione trattandosi di atto che esula dal contesto normativo cui all'articolo 63 D.lgs 165/01, non vertendosi in tema di procedure di evidenza pubblica.

È del pari altrettanto evidente che nella fattispecie in esame debba ravvisarsi, così come richiesto dai ricorrenti e dai terzi intervenienti, la natura indirettamente discriminatoria della condotta della resistente.

Quest'ultima, infatti, nella propria memoria difensiva, ha dato atto che la normativa vigente, nell'ipotesi di assunzione a tempo determinato anche dello straniero, non preveda il requisito della cittadinanza quale requisito per l'accesso alla selezione.

Tuttavia, per ragioni quantomeno oscure, è altrettanto documentale e non contestato che la stessa fondazione aveva indicato nel relativo avviso il requisito della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza europea tra quelli richiesti in capo agli aspiranti.

Parte ricorrente, in data odierna, preso atto di quanto indicato dalla resistente nella propria memoria difensiva, in particolar modo il fatto che in tale avviso non si doveva ritenere richiesto tale requisito, come dimostrato dal fatto che allo stesso aveva

partecipato anche un cittadino extracomunitario, e preso altresì atto del fatto che la relativa procedura aveva già visto l'approvazione della graduatoria finale, ha modificato le proprie conclusioni limitando sostanzialmente alla sola richiesta di accertamento della discriminazione le proprie domande.

La domanda deve trovare accoglimento; come correttamente rilevato da parte ricorrente in sede di discussione, infatti, la circostanza che anche per parte resistente il requisito della cittadinanza non fosse da ritenersi indispensabile per la partecipazione all'avviso pubblico, rende ancor più evidente la natura discriminatoria (seppure in via indiretta) della condotta della fondazione considerato che non v'era ragione alcuna per indicare nell'avviso la necessità del requisito della cittadinanza, che evidentemente ha comportato conseguenze dissuasive in coloro che, cittadini extracomunitari, ignari di ciò non hanno presentato le relative domande; va dunque dichiarata sotto tale profilo la discriminazione senza che da ciò derivino conseguenze dirette sull'avviso pubblico in quanto non più richieste da parte ricorrente nel proprio ricorso.

Va rilevato come i terzi intervenienti non abbiano svolto alcuna domanda con riferimento a tale avviso pubblico.

Quanto al regolamento delle spese di lite la particolarità delle questioni affrontate e la novità delle stesse ne rende equa integrale compensazione.

P.Q.M.

dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo relativamente alle domande svolte da parte ricorrente e dai terzi intervenienti con riferimento ai bandi di concorso dell'8 ottobre 2010 e del 19 novembre 2010;

accerta e dichiara il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dalla resistente FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI relativamente all'avviso pubblico per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito Internet della fondazione in data 17/11/2010 nella parte in cui prevede quale requisiti per l'accesso quello della cittadinanza italiana o comunitaria;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Milano, 3.3.2011

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI - 3 MAR. 2011

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Francesca Grillo

FATTO AVVISO
TELEMATICO
IL - 3 MAR. 2011
DA FR

Il Giudice
Tullio Perillo

